



21834/09
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

fell

R.G.N. 19750/2008

Cron. ~~21834~~

Rep. 6936

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO PROTO - Presidente - Ud. 02/07/2009
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - PU
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19750-2008 proposto da:

REAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02102720543), in
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso l'avvocato
ACQUARELLI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2009

contro

1248

MENGHINI VITTORIO (c.f. MNGVTR42A17H501S),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA U. OJETTI 426,
presso se medesimo, rappresentato e difeso

dall'avvocato CURATOLO MAURIZIO, giusta procura a margine del controricorso;

FALLIMENTO REAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02102720543), in persona del Curatore Dott. ENRICO BIANCHINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l'avvocato TONUCCI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BIANCHI ROBERTO, giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrenti* -

contro

CESARE CARMELINA, GIANCASPERO ALESSANDRO, MONACO MARIA, SOLFERINO CIRO, VALENTINO PASQUALE, DI SIENA MARIA, GIORDANO ALFONSO, ITTICA EUROPEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, OTTAVIANO DEBORA, PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, LA FORGIA GIOVANNI LORETO, RAGNINO IMMACOLATA, GRASSO MARIA CARMINA, D'ANGELO MARIA, GUIDA REMO, VIVO ALFREDO, PONSILLO DOMENICO, BISANTINO FRANCESCO, MONTEFORTE LUCIA GERARDA, GIANCASPERO MICHELE, LIBARDI FRANCHINO, GIANGASPARE COSIMO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 239/2008 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO

RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ACQUARELLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato ALBERTO FANTINI, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza 4/23-1-2008, notificata il 5-3-2008, il Tribunale di Perugia dichiarava il fallimento della R.E.A.L. s.r.l. in liquidazione.

Una prima iniziativa era stata intrapresa da due creditori per un importo complessivo di € 70.498,88, i quali ,tuttavia, avevano desistito dalle istanze.

Il Tribunale, ai sensi dell'art. 7 n. 2 l.f., aveva segnalato al P.M. che nel corso dell'istruttoria era emerso: che il patrimonio immobiliare della società in S. Agata de' Goti, gravato da ipoteca giudiziale, era sottoposto a plurimi pignoramenti; che a carico della società medesima erano stati elevati numerosi protesti; che dal bilancio di esercizio dell'anno 2005 emergevano perdite per oltre € 4.000.000,00 a fronte di ricavi per poco più di € 1.000.000,00; che la società aveva conferito il ramo d'azienda umbro nella "Realumbria s.r.l.", di scarso affidamento economico-patrimoniale; che i dipendenti dell'unità locale di S. Agata de' Goti erano in cassa integrazione.

Il P.M., con istanza del 16-2-2007, aveva sollecitato la dichiarazione di fallimento della "REAL s.r.l.", reputando evidenti i sintomi dello stato d'insolvenza.

Fissata l'udienza del 26-6-2007 per l'audizione del legale rappresentante della fallenda, ulteriore istanza di fallimento perveniva, con ricorso

depositato il 31-5-2007, da parte della "Società Ittica Europea s.p.a. (S.I.E.) in amministrazione controllata", la quale, nel denunciare l'inadempimento da parte della REAL srl dei patti contenuti in un contratto di cessione d'azienda, evidenziava che dai fatti costituenti tale inadempimento emergeva un palese stato di dissesto.

I due ricorsi, originariamente riuniti, erano poi separati, atteso che nel secondo la domanda di fallimento era subordinata rispetto a quella di dichiarazione dello stato d'insolvenza ai sensi del D. L.vo n.270/99. pregiudiziale all'altra.

Nel procedimento promosso dal P.M. si costituiva la società fallenda, contestando la domanda ed opponendo articolate difese.

La società suddetta si costituiva anche nell'ulteriore procedimento, negando la sussistenza delle condizioni per farsi luogo alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e vantando, a propria volta, un credito risarcitorio rilevante nei confronti della S.I.E. spa in amm. contr.

Con decreto del 25.7.07, il tribunale respingeva il ricorso ex d.l 270/99 per la mancanza del requisito del 200 dipendenti richiesto dalla legge, essendo questi stati tutti licenziati a far data dal dicembre 2006. Con coeva ordinanza disponeva la riunione del procedimenti.

All'udienza del 20-1-2007, il Giudice designato rimetteva il procedimento al collegio per la decisione, ma, con nota depositata il 5-2-

2007, la REAL srl evidenziava di aver stipulato, in data 3-12-2007, contratto preliminare di compravendita del ramo industriale ,già acquistato dalla S.I.E. spa , per il prezzo di € 9.000.000,00, sufficiente per finanziare un concordato preventivo prevedente la tacitazione del creditore ipotecario (secondo uno stralcio da accettare entro il 31-I-2008), gli attori creditori privilegiati ed i chirografari secondo una percentuale del 30%; insisteva per la rimessione del procedimento al G.D.

Con ricorso depositato il 28-11-2007, alcuni ex dipendenti della società fallenda proponevano istanza di fallimento, vantando crediti insoddisfatti per € 668.208,99 portati da decreti ingiuntivi non opposti e rilevando di aver ottenuto sequestro sui macchinari.

Il ricorso veniva riunito d'ufficio ed il Tribunale pronunciava il fallimento.

Avverso la predetta pronuncia proponeva reclamo la REAL s.r.l. in liquidazione con ricorso depositato il 4-4-2008, chiedendo la revoca della dichiarazione di fallimento.

Si costituivano la curatela fallimentare, la Società Ittica Europea s.p.a. in persona del commissario straordinario, nonché alcuni dei dipendenti istanti, tutti postulando la reiezione del reclamo.

La Corte d'appello di Perugia respingeva il reclamo con sentenza

depositata l'11.6.08

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Real srl in liquid. sulla base di cinque motivi ,illustrati con memoria ,cui resistono con separati controricorsi Menghini Vittorio ed il fallimento della Real srl

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta la legittimazione del P.M a richiedere la dichiarazione di fallimento su segnalazione effettuata dal tribunale fallimentare a seguito della desistenza dei creditori ricorrenti.

Con il secondo motivo assume che la SIE srl non fosse legittimata a proporre istanza di fallimento, essendo il suo presunto credito oggetto di accertamento giudiziale al momento della proposizione della istanza di fallimento

Con il terzo motivo si duole di non essere stata messa in condizione di contraddire sulla terza istanza di fallimento proposta dai dipendenti.

Con il quarto motivo contesta la sussistenza dello stato d'insolvenza che avrebbe dovuto essere accertato in funzione del fatto che la società si trovava in liquidazione.

Con il quinto motivo contesta la liquidazione delle spese di giudizio.

Va preliminarmente dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità

del ricorso sollevato dal resistente fallimento Real srl per carenza della esposizione sommaria dei fatti di causa.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. (cx plurimis Cass 7825/06; Cass 15808/08).

L'esposizione dei fatti non deve, quindi, necessariamente riportare ogni singolo aspetto del processo, essendo sufficiente che ne vengano indicate le fasi e gli aspetti essenziali ai fini di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia.

Nel caso di specie, si rinviene nel ricorso una succinta esposizione dello svolgimento del processo ove sono tuttavia riportate le fasi salienti sia

della procedura prefallimentare sia del reclamo ex art 18.1.f sia del successivo appello , onde il ricorso appare conformarsi al disposto dell'art 366 cpc.

Sempre preliminarmente, va dichiarata infondata l'eccezione di nullità del processo di reclamo sollevata dalla ricorrente con la memoria.

Si sostiene che il ricorso, introducente il predetto gravame, non era stato notificato ad uno dei dipendenti che avevano proposto l'istanza di fallimento con violazione, quindi, del contraddittorio, rilevabile d'ufficio.

Va premesso a tale proposito che l'atto con cui è stato proposto il reclamo non è stato notificato a Giancaspero Michele per omissione della ricorrente Real srl e non già per vizi di notifica. Peraltro, il presente ricorso per cassazione risulta notificato anche al predetto Giancaspero Michele che ,tuttavia, non si è costituito in detta fase.

Da ciò è agevole rilevare che, avendo avuto il predetto Giancaspero notizia , per effetto del ricorso per cassazione a lui notificato, dell'avvenuto svolgimento del giudizio di reclamo con esito al medesimo favorevole, la sua mancata costituzione nella presente fase dimostra la mancanza di interesse del medesimo a far valere la dedotta nullità per violazione del contraddittorio .

Da ciò discende la non rilevabilità d'ufficio della dedotta nullità a fronte

dell'acquiescenza manifestata dalla parte interessata. Né la nullità stessa può, comunque, essere fatta valere dalla parte ricorrente che vi ha dato causa.

Venendo all'esame del primo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte d'appello, dopo avere affermato, con una prima argomentazione, la legittimità della istanza di fallimento presentata dal P.M su segnalazione del tribunale fallimentare, ha, poi, osservato che la questione della legittimazione del P.M predetto era nella fattispecie sostanzialmente irrilevante stante la presentazione dell'autonoma istanza della S.I.E spa (e successivamente quella di un gruppo di dipendenti) che, non essendo desistita, imponeva al tribunale di effettuare tutti gli accertamenti del caso anche indipendentemente dalla prospettazione della ricorrente. La Corte ha cioè chiarito che il tribunale fallimentare era comunque legittimato a proseguire nella propria istruttoria prefallimentare ed a dichiarare il fallimento anche sulla base degli elementi acquisiti anche a prescindere dalla fondatezza dell'istanza del creditore privato.

In relazione a tale complessiva motivazione, l'assunto contenuto nel primo motivo di ricorso, secondo cui l'istanza di fallimento proposta dal P.M su segnalazione del tribunale fallimentare doveva ritenersi inammissibile, ancorchè conforme ad un orientamento recentemente espresso da questa Corte (vedi Cass 4632/09), non risulta conclusivo

ly

c non censura in alcun modo la sostanziale ratio decidendi della Corte d'appello incentrata principalmente sulla circostanza che un'altra istanza si era aggiunta a quella del P.M e successivamente altre istanze ancora da parte dei dipendenti .

Tale ratio decidendi priva, invero, di rilevanza la questione se fosse legittima o meno l'istanza di fallimento presentata dal P.M su segnalazione del tribunale, in quanto la presenza di una o più istanze successive giustificava di per sé la prosecuzione della istruttoria prefallimentare

In relazione a ciò va ,anzitutto,rilevata la manifesta infondatezza della ulteriore questione sollevata con il primo motivo di ricorso , con cui ci si duole che il tribunale fallimentare abbia archiviato anziché rigettare le due istanze di fallimento la cui successiva desistenza aveva indotto il tribunale fallimentare ad effettuare la segnalazione al P. M.

Deve infatti osservarsi, in primo luogo, che l'atto di desistenza fa venir meno l'istanza di fallimento, in relazione alla quale, quindi ,nessuna pronuncia deve emettersi se non quella di archiviazione, essendo necessaria una pronuncia di rigetto solo nei confronti di una istanza che continui ad essere effettivamente proposta e che viene ritenuta priva di fondamento. In secondo luogo , se anche in via di pura ipotesi volesse ritenersi necessaria una pronuncia di rigetto , è appena il caso di

le

rilevare, sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è pertanto configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso. Ne consegue che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di prospettazione identica a quella respinta su istanza dello stesso creditore. (Cass 19643/05)

Il che sta a significare che, a prescindere dal provvedimento di archiviazione o di rigetto, il tribunale fallimentare ben poteva prendere in esame successive istanze presentate a seguito della desistenza delle due prime presentate.

Chiarito questo ulteriore aspetto, non resta che dichiarare inammissibile il motivo in quanto lo stesso non censura la complessiva "ratio decidendi" in ragione della quale, in ogni caso, la presentazione di una successiva istanza di fallimento legittimava il tribunale a procedere nella istruttoria prefallimentare ed a dichiarare il fallimento a prescindere dalla legittimità o meno della proposizione della istanza da parte del P.M.

Il secondo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata risulta fondata anche in questo caso su una duplice "ratio decidendi". La prima è consistita nell'affermare che anche dopo la riforma del diritto fallimentare " a prescindere dall'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, spetta pur sempre al tribunale " verificare la sussistenza dello stato di decozione sulla base degli elementi acquisiti e, in caso di sussistenza degli stessi, dichiarare il fallimento.

La seconda "ratio decidendi" è fondata sull'accertamento , sulla base di una serie di considerazioni, che la S.I.E spa rivestiva effettivamente la posizione di creditrice della Real srl .

Quest'ultima ,si limita a censurare esclusivamente tale seconda " ratio" ma non la prima, come si deduce non solo dalla esposizione contenuta nel motivo ma anche dal quesito che è del seguente tenore : "se sia legittimato a proporre istanza di fallimento che si intitola non già di crediti ancorchè illiquidi, inesigibili o condizionati , ma del diritto oggetto di accertamento giudiziale pendente , di risolvere un contratto di vendita per preteso inadempimento della parte acquirente fallenda".

Nessuna censura, e conseguentemente nessun quesito, vengono invece posti in relazione alla questione se ,anche in presenza di una istanza di fallimento presentata da un creditore non legittimato, il tribunale possa comunque procedere alla dichiarazione di fallimento in presenza di elementi , acquisiti dall'istruttoria, atti a documentare lo stato

d'insolvenza.

E' di tutta evidenza che tale "ratio decidendi" si pone come pregiudiziale rispetto all'altra : se , infatti, il tribunale può dichiarare il fallimento una volta acquisita in istruttoria la prova della esistenza dello stato d'insolvenza a prescindere dalla legittimazione del creditore istante, risulta del tutto irrilevante ogni questione sulla esistenza in concreto della detta legittimazione.

Una volta, pertanto, che si è formato il giudicato sulla prima ratio decidendi, a causa della mancata impugnazione da parte della società ricorrente, quest'ultima è priva di interesse ad impugnare la seconda ratio perché ,anche se la stessa venisse ,in via di ipotesi accolta, la decisione non potrebbe comunque essere cassata in quanto validamente fondata sulla prima ratio decidendi.

Quanto al terzo motivo ,a prescindere da ogni questione relativa all'obbligo di comunicare al debitore nuove istanze sopravvenute (ritenuto dal giudice di merito non sussistente), osserva la Corte che la sentenza impugnata ha rilevato che la Real srl si era di fatto difesa sulle istanze dei dipendenti.

Ha ,infatti, affermato la Corte territoriale che la difesa della Real srl nel corso della istruttoria prefallimentare concerneva inoltre " anche le questioni poi sollevate dai dipendenti istanti, avendo la S.I.E rimarcato la

posizione dei dipendenti ed avendo la stessa reclamante (nota 6-7-07) ammesso i propri debiti nei confronti dei dipendenti, seppure cristallizzati nei soli ratei e TFR accollati in sede di cessione del ramo d'azienda, con liberazione della cedente S.I.E.”

Tale decisiva “ ratio”, basata sulla precisa circostanza di fatto che la Real srl si era difesa anche nei confronti dei crediti vantati dai dipendenti, rende superata ogni questione giuridica circa l'obbligo o meno di comunicazione di istanze sopravvenute. La stessa ,tuttavia, non risulta in alcun modo censurata dalla società ricorrente, onde anche in questo caso il motivo si presenta inammissibile non essendo stata censurata una delle due “rationes decidendi” poste a base della sentenza,avente di per sé natura decisiva.

Venendo all'esame del quarto motivo di ricorso, va premesso che la sentenza impugnata dà atto che la Real srl si trovava in liquidazione e che ,pertanto ,lo stato d'insolvenza andava accertato tenendo conto di siffatta situazione societaria.

Ciò lascia intendere che la sentenza si sia attenuta in linea di principio ai criteri ripetutamente affermati da questa Corte in ragione dei quali quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di

assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Cass 6170/03;19141/06; Cass 20258/06).

Nella fattispecie, la Corte d'appello – sulla scorta di quanto già ritenuto dal tribunale ha evidenziato : “ il marcato sbilanciamento tra *poste* attive e passive evidenziato nel bilancio dell'anno 2006, che espone un patrimonio netto negativo di € 4.044.226,00 senza riserve; l'azzeramento della importante voce attiva rappresentata dalla (integrale) partecipazione nella “Realumbria s.r.l.”, che peraltro aveva estinto debiti della controllante; la dismissione degli *assets* aziendali, a partire dal conferimento nella suddetta “Realumbria” del complesso aziendale di Monte S. Maria Tiberina fino alla vendita all'estero di macchinari dell'azienda di S. Agata de' Goti; la sussistenza della pretesa dei lavoratori per il periodo in cui avevano prestato attività lavorativa direttamente in favore della REAL”.

Già da tale accertamento svolto in via di fatto emerge con chiarezza lo

sbilancio tra le poste attive in bilancio e quelle passive.

Tale circostanza viene ulteriormente corroborata dalla Corte d'appello sotto il profilo argomentativo con la constatazione che la Real srl aveva presentato una proposta concordataria con cui, esclusa la possibilità di soddisfare in modo integrale le poste passive, aveva proposto uno stralcio del credito del Mediocredito da otto a cinque milioni di euro ed il soddisfacimento delle ulteriori passività chirografarie nella misura del 30%.

A ciò la sentenza impugnata ha aggiunto ancora che lo stesso valore dell'immobile, poi, iscritto in contabilità al costo storico, e che secondo la Real srl avrebbe avuto un valore di mercato di €12-13.000.000,00, in realtà nel contratto preliminare del 3-12-2007, allegato alla nota difensiva depositata in primo grado e funzionale alla procedura ventilata di concordato preventivo, riportava un prezzo di €9.000.000,00, a riprova dell'impossibilità di ottenere una liquidazione migliore.

Del tutto privo di consistenza è stato ritenuto poi dalla Corte d'appello l'assunto per cui l'attivo avrebbe dovuto essere aumentato dell'importo di € 7.000.000,00, pari al credito risarcitorio vantato nei confronti di S.I.E.spa e, nemmeno in concreto azionato giudizialmente,

Siffatta motivazione, che appare priva di vizi logico-giuridici e fondata sull'attento vaglio della documentazione acquisita, viene censurata dalla



società ricorrente sostenendo che “erano rilevanti al fine di escludere lo stato di insolvenza di Real srl il maggior valore effettivo delle attività immobiliari, documentato dalla perizia allegata come doc.2 al reclamo e contenuta nei fascicolo di parte Rcal srl , rispetto a quello storico iscritto a bilancio come pure il credito risarcitorio nei confronti di S.I.E. spa , documentato dalle allegazioni documentali ed argomentative effettuate da Real in sede prefallimentare e contenute nel fascicolo fallimentare acquisito a quello d’ufficio”.

Tali contestazioni sono inammissibili. In primo luogo, sono del tutto generiche non essendo neppure indicato quale sia il ritenuto valore delle attività immobiliari né quali siano i documenti prodotti in giudizio attestanti il credito risarcitorio vantato nei confronti della S.I.E spa e non essendo censurate neppure tutte le argomentazioni svolte dalla Corte d’appello come, ad esempio, quelle citate relative al valore dell’immobile risultante dal preliminare del 3.12.07 o alla falcidia proposta con il concordato preventivo .In secondo luogo, sono del tutto prive di autosufficienza sia sotto il profilo che non risulta riportato nel ricorso il brano integrale della perizia di parte da cui risulterebbe un maggior valore delle attività immobiliari e sia sotto il profilo che non viene dedotto in quale degli scritti difensivi del giudizio di appello le argomentazioni in esame erano state esposte al fine di consentire a

questa Corte, cui è inibito l'accesso agli atti della fase di merito, di valutare una eventuale carenza o contraddittorietà di motivazione. In terzo luogo, le censure predette tendono a prospettare inammissibilmente una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio impingendo sulla valutazione di merito effettuata dal giudice di seconde cure .

Il motivo in esame contiene poi una ulteriore serie di censure (mancata effettuazione di una CTU, possibilità di considerare il credito risarcitorio nei confronti della S.I.E solo finchè la Real fosse rimasta in bonis) di cui non si rinviene traccia nella sentenza , e in ordine alle quali la società ricorrente non deduce di averle dedotte con l'atto di appello onde le stesse devono essere dichiarate inammissibili in quanto proposte per la prima volta in questa sede di legittimità .

Il quinto motivo è infondato .

La Corte d'appello ha disposto la condanna della Real srl al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di ciascuna delle parti reclamate. Tale pronuncia risulta corretta .Occorre ,infatti, tenere presente che i 14 dipendenti (Bisantino, Cesare, Di Siena, Giordano, Guida, Libardi, Menghini , Monaco Monteforte, Ottaviano, Ponsillo , Ragnino, Solferino e Vivo) erano congiuntamente rappresentati e difesi da un unico difensore con la conseguenza che essi devono ritenersi

costituire un'unica parte nei confronti della quale le spese di giudizio dovevano essere liquidate in modo unitario ed in tal senso va necessariamente interpretata la pronuncia della Corte territoriale.

Conclusivamente il ricorso va respinto.


La società ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo


PQM

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore di ciascuno dei resistenti in euro 4000,00 per onorari oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge in favore di ciascuno dei resistenti.

Roma 2.7.09

Il Cons.est.

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi



Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
il 14 OTT. 2009

IL CANCELLIERE
